



Comune di Maggiore

REGOLAMENTO
PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO
PUBBLICO COMUNALE

Approvato con deliberazione del C.C. n.3 . in data 10/04/2003
Agg. Con deliberazione del C.C. n.5 . in data 24/2/2005

REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE

Art. 1

La manomissione del suolo pubblico sulle strade comunali, vicinali e/o comunque di uso pubblico è concessa sotto l'osservanza delle norme di cui al Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., del D.P.R. 16.12.1992 n. 945 e s.m.i. e del presente Regolamento.

Art. 2

La Concessione non vincola in alcun modo e ad alcuna servitù l'Amministrazione Comunale, la quale ha facoltà di imporre nuove condizioni e di revocare la Concessione quando ricorrano giusti motivi. Se le nuove condizioni richiedessero una spesa, questa è a totale carico del concessionario.

Tanto durante l'esecuzione dei lavori, quanto in prosieguo, sarà sempre facoltà del comune, per esigenze di carattere pubblico, far eseguire quelle varianti che si riterranno opportune.

Le spese per gli eventuali spostamenti saranno a carico del concessionario come pure quelle dei ripristini del suolo pubblico secondo le modalità in seguito indicate.

Art. 3

In caso di rinuncia della Concessione le opere non potranno essere rimosse senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale, e, comunque, in caso positivo, con l'obbligo del prefetto ed immediato ripristino a carico del concessionario rinunciante.

Art. 4

Ogni rottura del suolo pubblico dovrà essere preceduta da una richiesta scritta, corredata dai disegni necessari, nella quale risulti precisata la località in cui dovranno eseguirsi le manomissioni, l'entità delle manomissioni e le dimensioni delle condutture, canali o manufatti in genere che si intendono collocare o costruire, precisando altresì il tipo di materiale adoperato.

La richiesta deve essere presentata almeno entro 8 giorni della data di inizio lavori.

Dovranno inoltre essere indicate le date di inizio e fine lavori precisando che gli stessi dovranno essere iniziati entro 15 giorni dal rilascio della Concessione ed ultimati entro 3 mesi della data del loro inizio. Eventuali ed eccezionali proroghe dovranno essere preventivamente definite con l'Ufficio Tecnico Comunale. Sulla richiesta dovrà inoltre essere indicato il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori.

Art. 5

Nessuna manomissione potrà essere effettuata senza la preventiva Concessione rilasciata dal Comune.

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato con almeno 24 ore di anticipo all'Ufficio Tecnico ed al Comando dei Vigili Urbani nonché alle Aziende erogatrici di pubblici servizi al fine di non interferire con servizi a rete già esistenti.

Art. 6

Quando non sia diversamente prescritto la Concessione rilasciata dal Comune ha validità di 3 mesi e, trascorsi i quali, senza che siano stati iniziati i lavori, dovrà essere presentata una nuova domanda.

Art. 7

I lavori di manomissione ed i relativi ripristini dovranno essere eseguiti preferibilmente da ditte specializzate. **Nel caso in cui il fondo da ripristinare sia costituito da porfido o acciottolato, la ditta incaricata dovrà necessariamente risultare specializzata nel settore.**

Art. 8

A garanzia del ripristino a regola d'arte del suolo pubblico manomesso e prima del rilascio della Concessione il soggetto richiedente dovrà versare il deposito cauzionale stabilito in **Euro 100,00** al mq. Tale deposito sarà rimborsato a lavori ultimati e favorevolmente collaudati. **Nel caso in cui il fondo da manomettere sia in porfido o in acciottolato, il deposito cauzionale è fissato in €200,00 al mq.**

Periodicamente il Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad aggiornare con apposita determina l'importo a mq. della cauzione.

Art. 9

La Concessione all'esecuzione dei lavori viene rilasciata al soggetto richiedente che è unico responsabile sia civilmente che penalmente di ogni eventuale sinistro o danno che potesse derivare alle persone o cose o dalla non perfetta sistemazione del piano viabile, escludendosi ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale e dei funzionari da essa dipendenti. Inoltre la Concessione è rilasciata fatti salvi impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere tanto il Comune come ai terzi ed i poteri degli altri enti od organi preposti alla materia per effetto di disposizioni di legge, di regolamento o condizioni particolari.

Art. 10

Il concessionario dovrà sistemare a proprie cure e spese tutti i servizi e manufatti pubblici e privati manomessi durante l'esecuzione delle opere.

Art. 11

Il concessionario è obbligato a ripristinare a proprie cure e spese i segnali del traffico (stop, strisce bianche, spartitraffico, ecc.) sempre che tali segnali siano stati danneggiati a seguito di manomissione del suolo pubblico.

Art. 12

Il concessionario dovrà usare la massima diligenza perché il lavoro sia eseguito a perfetta regola d'arte.

Art. 13

A cura del concessionario il luogo di esecuzione dei lavori dovrà essere opportunamente segnalato e dovranno essere messe in atto tutte le disposizioni previste dal vigente Codice della Strada.

Dovranno altresì essere rispettate le norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Durante l'esecuzione dei lavori, non dovrà essere interrotto il transito veicolare e non è consentito mantenere scavi aperti durante le ore notturne.

Gli attraversamenti stradali dovranno essere eseguiti su metà strada per volta e non dovrà essere iniziato lo scavo sulla seconda metà strada se prima non sarà stato ultimato il reinterro sulla carreggiata precedentemente scavata.

Nel caso di strade ad unica carreggiata ed interne ai nuclei abitati l'interruzione della viabilità dovrà essere preventivamente richiesta e di conseguenza dovrà essere emessa apposita ordinanza di chiusura della strada.

Art. 14

A lavori ultimati L'Ufficio Tecnico Comunale procederà non prima di 60 e non oltre 120 giorni al collaudo dei ripristini delle strade manomesse.

In caso di esito sfavorevole del collaudo, il concessionario dovrà provvedere, entro un termine fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale, al rifacimento del ripristino.

Trascorso tale termine l'Ufficio Tecnico Comunale è autorizzato a far eseguire il ripristino a totale spese del concessionario, qualora questi non vi abbia provveduto, avvalendosi del deposito cauzionale per l'esecuzione dei lavori versato a titolo di garanzia.

Art. 15

Il concessionario sarà responsabile nei confronti del Comune di tutti i cedimenti che dovessero verificarsi, in conseguenza di lavori dallo stesso effettuati, anche dopo il collaudo eseguito dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In tal caso si procederà con le modalità previste nell'art. 14.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE MANOMISSIONI ED I RIPRISTINI

1- STRADE CON MANTO IN ASFALTO

- A) Incisione, con apposita attrezzatura, per garantire l'infermità dello scavo, senza intaccarne i bordi della pavimentazione bitumata. Scavo per la formazione del cassonetto stradale spinto fino alla profondità di 40 cm. dal piano strada finito compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta.
- B) Fornitura, stesa e cilindatura di misto naturale di cava per uno spessore di 30 cm.
- C) Fornitura, stesa e cilindatura di tondisco per uno spessore minimo compreso di 8 cm. per tutta la lunghezza della pavimentazione manomessa e a raso con la pavimentazione bituminosa esistente.
- D) Fornitura stesa e cilindatura di tappeto d'usura per uno spessore di cm. 3 compreso, previa stesura di emulsione acida bituminosa per ancoraggio alla base.
- E) Sulle strade aventi carreggiata di larghezza maggiore di m. 4, il manto d'usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (pari a metà carreggiata)
- F) Sulle strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore a m. 4, il manto d'usura dovrà essere steso sull'intero piano viabile;
- G) Nel caso in cui lo scavo riguardasse il centro della strada, il manto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile.
- H) In corrispondenza degli attraversamenti, la pavimentazione sarà ripristinata per una larghezza di m. 5 per tutta la sezione stradale. Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto sarà esteso a tutta la tratta interessata.
- I) Tra la realizzazione del ripristino con misto di fiume bitumato (tondisco) e la realizzazione del manto d'usura dovrà intercorrere un congruo lasso di tempo.

2 - STRADE CON FONDO IN MACCADAM

- A) Scavo per la formazione del cassonetto stradale, spinto fino alla profondità di 30 cm. dal piano strada finito, compreso il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta;
- B) Fornitura, stesa e cilindatura di misto naturale di cava per uno spessore di 30 cm.
- C) Livellamento con moto livellatrice della sede viabile;
- D) Fornitura, stesa e cilindatura di stabilizzato fino al completamento della sede viabile;

2 - STRADE CON FONDO IN PORFIDO

- A) Scavo per la formazione del sottofondo, spinto fino alla profondità di cm. 40 dal piano viabile finito;
- B) Formazione di massetto in cls spessore cm. 10 per una lunghezza pari a quella dello scavo;
- C) Fornitura e posa di cubetti in porfido di pezzatura identica all'esistente. La posa dovrà essere eseguita seguendo il disegno della pavimentazione originaria con la stessa di sottofondo di sabbia e cemento, la costipazione dei con idonea boiaccia e la pulizia con segatura;

3 - MARCIAPIEDI

- A) Scavo per la formazione del sottofondo, spinto fino alla profondità di 30 cm. dal piano marciapiede finito;
- B) Fornitura, stesa e cilindatura di misto naturale di cava per uno spessore di cm. 20;
- C) Formazione di massetto in calcestruzzo, spessore cm.10 per una lunghezza pari a quella dello scavo;
- D) Fornitura, stesa e cilindatura di tappeto d'usura per uno spessore di cm. 2 compresso, per una lunghezza pari all'interno marciapiede;

4 - BANCHINE STRADALI

- A) E' normalmente vietata la posa di tubazioni di qualsiasi natura nelle banchine stradali a insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico lo scavo potrà essere eseguito in banchina a condizione che sia tenuto a distanza non inferiore a m. 0,50 dal bordo bitumato.
- B) Le banchine stradali eventualmente interessate da manomissioni dovranno essere ripristinate secondo le modalità indicate al punto 2 delle presenti prescrizioni.

5 - MANUFATTI STRADALI

- A) Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione a perfetta regola d'arte, dei tombini pozzetti, attraversamenti ecc., eventualmente interessati dalle manomissioni, contestualmente all'esecuzione di lavori al ripristino della sede viabile.

Per presa visione ed accettazione norme e prescrizioni:
